



### **Regolamento didattico del corso di laurea magistrale a ciclo unico in**

### **Scienze della formazione primaria (LM-85bis)**

**(approvato con Decreto del Direttore di Dipartimento del 16.08.2016 prot. n. 92538/III/2)**

#### **Art. 1 Requisiti per l'accesso al Corso di Studio**

Requisito d'accesso al corso di Laurea in Scienze della Formazione primaria è il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o analogo titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo. Potranno partecipare alla selezione anche coloro che sono in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quadriennale. In caso di utile collocazione in graduatoria e successiva immatricolazione, la competente struttura didattica definirà l'eventuale debito formativo da assolvere entro il primo anno di corso.

Il corso di laurea magistrale è a numero programmato. Il numero di posti, la data, i contenuti e le modalità della prova di selezione sono determinati annualmente con Decreto Ministeriale.

L'accesso al corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria richiede il possesso dei risultati di apprendimento previsti dai percorsi di studio del secondo ciclo di istruzione.

Per essere ammessi al corso di laurea magistrale, dovranno superare il test di ammissione anche coloro che:

- desiderano trasferirsi da altri corsi di laurea diversi da Scienze della formazione primaria;
- siano già in possesso di altra laurea.

#### **Art. 2 Piani di studio personalizzati**

Non sono previsti curricula e piani di studio individuali

Gli iscritti che sono già educatori o maestri di ruolo svolgeranno le attività laboratoriali connesse agli insegnamenti nei gruppi classe loro affidati, mentre potranno svolgere il tirocinio curricolare trasformando i loro gruppi classe in gruppi di confronto e controllo con altri gruppi classe della stessa scuola o di scuole viciniori.

Per gli studenti disabili o comunque con certificazioni riconosciute dalle norme, il corso di studi predispone adattamenti personalizzati del piano degli studi e delle attività.

#### **Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche**

Il piano didattico è allegato al presente regolamento.

L'impianto del corso prevede lezioni teoriche (con annesse attività laboratoriali), laboratori ordinamentali e attività di tirocinio.

Agli insegnamenti è attribuito il numero di crediti formativi universitari (cfu) stabiliti nel piano didattico. Ogni cfu corrisponde all'impegno richiesto allo studente in ragione di 25 ore (di cui 6 ore di lezioni teoriche e le rimanenti articolate in attività laboratoriali individuali e/o di gruppo connesse alle lezioni e in studio individuale). Le attività laboratoriali individuali e/o di gruppo connesse alle lezioni sono organizzate dal consiglio di corso di studi e prevedono anche analisi riflessive, comparative e interdisciplinari su osservazioni condotte nelle scuole, sulla base di materiali/orientamenti specifici forniti dai docenti nei loro insegnamenti.

Per i cfu di Laboratorio ordinamentale l'impegno richiesto per ogni cfu prevede 9 ore d'aula, 6 ore di attività laboratoriale in Università e/o nelle scuole convenzionate e 10 di studio individuale.

La lingua di insegnamento è di norma l'italiano. Possono essere previsti, di anno in anno, corsi di insegnamento in lingua inglese, anche sulla base di specifici programmi internazionali, approvati dai competenti organi didattici.

#### **Art. 4 Frequenza e propedeuticità**

I corsi non prevedono l'obbligo di frequenza, tuttavia essa è fortemente consigliata.

I tirocini prevedono frequenza obbligatoria secondo quanto previsto dalla Guida operativa per il tirocinio del Corso di laurea.

I laboratori ordinamentali prevedono la frequenza obbligatoria.

Le propedeuticità sono dettate dalla sequenzialità dell'insegnamento.

#### **Art. 5 Prove di verifica delle attività formative**

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono indicate nel programma degli insegnamenti.

I programmi degli insegnamenti sono consultabili al seguente indirizzo:

<http://www.unibg.it/scienzeumane.sociali>

#### **Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente**

Lo studente può inserire nel piano di studi attività formative autonomamente scelte pari a 8 cfu complessivi purché coerenti con il progetto formativo

Per l'acquisizione dei relativi crediti è richiesto il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

Il Consiglio di Corso di studio indica un insieme di attività già dichiarate coerenti con il piano di studio.

La proposta di attività diverse da quelle suggerite sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Corso di studio.

Il Corso di studio incentiverà la padronanza anche elementare di una seconda lingua Comunitaria in vista degli scambi Erasmus e delle convenzioni per l'eventuale svolgimento di parte del tirocinio all'estero.

#### **Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio in Scienze della formazione primaria (Classe LM-85bis)**

I crediti formativi universitari acquisiti in Corsi di Studio in Scienze della formazione primaria sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio ed in misura non inferiore al 50% dei crediti già maturati.

Qualora effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

#### **Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di studio internazionali**

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base della valutazione della congruità dei settori scientifico-disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

#### **Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie**

Possono essere riconosciute, fino ad un massimo di 12 cfu, competenze acquisite al di fuori dell'Università nei seguenti casi:

- a) quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- b) quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università ha concorso.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

L'Università prevede forme di riconoscimento dell'attività lavorativa svolta dallo studente in qualità d'insegnante anche a tempo determinato.

#### **Art. 10 Tirocinio curricolare**

Il tirocinio è parte integrante del percorso curricolare dello studente.

La realizzazione avviene con le procedure stabilite dal Regolamento di Ateneo per tirocini e secondo le linee indicate nella Guida operativa per il tirocinio del corso di laurea in Scienze della formazione primaria.

La Guida operativa è consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.unibg.it/campus-e-servizi/servizi-gli-studenti/orientamento/tirocini-orientamento-itinere/scienze-umane-e-0>

Le attività di tirocinio si distinguono in tirocinio diretto (nelle scuole dell'infanzia e primaria convenzionate con l'Ateneo) e in tirocinio indiretto (incontri di confronto riflessione, orientamento e verifica all'interno del gruppo di studenti) condotto dai tutor coordinatori (insegnanti distaccati presso l'Ateneo).

La rilettura critica e documentata della relazione redatta e consegnata a conclusione del tirocinio può diventare argomento di prova finale.

### **Art. 11 Esami soprannumerari**

In sede di presentazione del piano di studio lo studente può chiedere l'inserimento di esami aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il completamento del percorso di studio.

Gli esami soprannumerari relativi a insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento del corso potranno essere conteggiati entro il numero di 40 cfu ai fini del calcolo della media di laurea.

### **Art. 12 Prova finale**

La prova finale del corso di laurea magistrale si conclude, come previsto dalla norma di riferimento, con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio che, unitariamente, costituiscono esame avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. A tale scopo la commissione, nominata dalla competente autorità accademica, è integrata da due docenti tutor e da un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Il lavoro di ricerca e l'elaborato finale saranno condotti sotto la responsabilità di un relatore che può essere un professore di I o II fascia, un ricercatore o un professore a contratto, appartenenti al Dipartimento di Scienze Umane e Sociali o di altro Dipartimento. La prova finale deve essere concordata dallo studente con il relatore. Per garantire la caratteristica abilitante della prova finale durante il colloquio verrà richiesto al candidato di affrontare una situazione di compito, attinente all'elaborato finale predisposto, che riproduca le specificità professionali affrontate dal docente di scuola dell'infanzia e primaria.

La tesi viene esaminata durante una seduta pubblica di laurea da una apposita Commissione. La Commissione, preso in esame il curriculum del candidato e considerata la qualità dell'elaborato, esprime in centodecimi la valutazione complessiva, procedendo infine alla proclamazione e al conferimento del titolo.

Per tutto ciò che attiene alla prova finale, alle sue caratteristiche e alle modalità di svolgimento si rinvia al Regolamento prove finali/Tesi deliberato dal Dipartimento.

### **Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati**

La Commissione Paritetica docenti-studenti esprimerà parere ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.